



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1326 - MB/ab**

ROMA, LI **25 settembre 2015**

OGGETTO: **Circolare su festività sopresse anno 2016**

La presente per comunicare che:

Ai sensi dell' art. 56 del ccnl 19 gennaio 2012 (quadri direttivi e aree professionali non modificato dall'accordo di rinnovo del 31 marzo 2015) e dell' art. 16 del ccnl 29 febbraio 2012 (dirigenti, anche esso non modificato dall'accordo del 13 luglio 2015), ai lavoratori spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

I sopracitati permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato e nel caso in cui il dipendente abbia diritto, per quei giorni, all' intero trattamento economico.

La cadenza delle giornate di ex festività per l'anno 2016 è la seguente:

- 19 marzo: San Giuseppe (sabato)
- 5 maggio: Ascensione (giovedì)
- 26 maggio: Corpus Domini (giovedì)
- 29 giugno: SS. Apostoli Pietro e Paolo (mercoledì) festivo per il Comune di Roma
- 4 novembre: Unità Nazionale (venerdì)

Pertanto Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è pari a:

- n.3, per il Comune di Roma;
- n.4, per tutti gli altri Comuni.

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che in tema di ex festività è opportuno rammentare che il ccnl 19 gennaio 2012 (art. 31) ha istituito il "Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito (F.O.C.)", alimentato dal contributo dei dipendenti delle imprese destinatarie dei contratti nazionali di settore, con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e che i contributi in parola sono dovuti fino a tutto il 31 dicembre 2018 in base all'accordo 31 marzo 2015 che ne ha prorogata l'operatività.

Il contributo del singolo dipendente è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua, che si realizza attraverso la rinuncia, per gli appartenenti alle aree professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d'orario e, per i quadri direttivi, ad una giornata di ex festività. Il medesimo contributo di una giornata di ex festività è stato poi esteso anche ai dirigenti (art. 16, ultimo comma, del ccnl 29 febbraio 2012 confermato con l'accordo del 13 luglio 2015).

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE
